



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario, relatore

nell'adunanza del 15 luglio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CAREGGINE (LU)**, con deliberazione del 6 maggio 2019 n. 174;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 maggio 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 26 giugno 2019 (inoltrata alla Sezione in data 28 giugno 2019 – Prot. Sez. 5887) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 15 luglio 2019;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015 è emersa la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio maggiore rispetto a quello definito dall'ente. L'istruttoria e gli elementi complessivamente forniti hanno condotto alla ridefinizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ulteriori 8.067,50 euro e alla quantificazione della quota disponibile negativa in 50.053,92 euro. Sono state rilevate inoltre alcune problematiche nella qualificazione dei vincoli del risultato di amministrazione e nella dimostrazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto.

2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti vincolate e accantonate per il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio. L'istruttoria e gli elementi complessivamente acquisiti hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori 421,57 euro e del fondo crediti di dubbia esigibilità per ulteriori 10.564,43 euro, evidenziando un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio pari a 6.991,83 euro. Al contempo hanno trovato conferma le problematiche relative alla corretta qualificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle

regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso. La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 50.053,92 euro e a 6.991,83 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico, considerata la natura ordinaria del disavanzo accertato, l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento.

Occorre inoltre richiamare l'attenzione dell'ente sulle osservazioni svolte in ordine alla puntuale definizione delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure

correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e la diversa scomposizione dei disavanzi rispetto alla quota derivante dal riaccertamento straordinario e quella di natura gestionale;

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione della quota accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 15.894,98 euro e alla conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa) pari a 50.053,92 euro al termine dell'esercizio 2015 mentre, sull'esercizio 2016, ha comportato la ridefinizione della quota vincolata in 421,57 euro e del fondo crediti di dubbia esigibilità in 36.617,79 euro, evidenziando un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio pari a 6.991,83 euro. Il disavanzo accertato al termine dei due esercizi è stato qualificato di natura gestionale, e pertanto da finanziare ai sensi dell'art. 188 del Tuel.

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche relative alla corretta qualificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione e alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 24 del 26 gennaio 2017;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente accertamento del maggiore disavanzo e agli ulteriori rilievi emersi sul rendiconto 2015 e 2016, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 26 giugno 2019, nel prendere atto dell'errata definizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015, ha proceduto alla sua rideterminazione quantificando il fondo crediti di dubbia esigibilità in 15.894,98 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente accantonata, la quota disponibile del risultato di amministrazione è stata ridefinita con un saldo negativo di 50.053,92 euro al termine dell'esercizio 2015. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015 dal quale si evince anche l'allocazione, tra le quote vincolate per trasferimenti, dell'importo di 7.654,19 euro, originariamente inserito nella voce relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

2. con la medesima delibera del Consiglio comunale n. 28 del 26 giugno 2019, nel prendere atto dell'errata definizione delle componenti interne del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2016, ha proceduto alla sua rideterminazione indicando la quota vincolata per trasferimenti in complessivi 8.075,76 euro (di cui 421,57 euro relativi al maggiore vincolo da apporre sul risultato di amministrazione 2016 e 7.654,19 euro derivanti dalla diversa allocazione del vincolo già disposta sul risultato dell'esercizio 2015) e la quota accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità in 36.617,79 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente accantonata e vincolata, la quota disponibile del risultato di amministrazione è stata ridefinita con un saldo negativo di 6.991,83 euro al termine dell'esercizio 2016. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016;

3. nella citata delibera n. 28/2019, per gli effetti che la rideterminazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 produce sul risultato degli esercizi successivi, e considerando anche la rettifica del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con il metodo semplificato per le successive annualità, è stato riapprovato il risultato dell'esercizio 2017, definendo un saldo negativo pari a 22.158,18 euro in luogo del saldo positivo originariamente accertato per 10.355,19 euro, e si è provveduto alla diversa definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, con la quantificazione di un disavanzo effettivo pari a 7.397,65 euro al 31 dicembre 2018 in luogo del saldo positivo originariamente accertato in 25.115,72 euro. È stato dunque approvato un nuovo quadro riassuntivo della gestione finanziaria al termine dell'esercizio 2017 nel quale vengono indicate quote accantonate per 57.191,10 euro (di cui 55.157,53 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione e 2.033,57 euro per fondi rischi e spese) e quote vincolate per 11.950,24 euro. A fronte di un saldo formale pari a 46.983,16 euro, la quota disponibile è stata ridefinita con un saldo negativo pari a 22.158,18 euro al termine dell'esercizio 2017. È stato inoltre approvato un nuovo quadro riassuntivo della gestione finanziaria al termine dell'esercizio 2018 nel quale vengono indicate quote accantonate per 78.981,89 euro (di cui 76.367,30 euro per fondo crediti di dubbia e difficile esazione e 2.614,59 euro per fondi rischi e spese) e quote vincolate per 14.832,32 euro. A fronte di un saldo formale pari a 86.416,56 euro, la quota disponibile è stata ridefinita con un saldo negativo di 7.397,65 euro al termine dell'esercizio 2018. Alla delibera sono stati allegati i nuovi prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione 2017 e 2018.

4. sempre con la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 26 giugno 2019, l'ente ha dichiarato di provvedere alla copertura del disavanzo come risultante al termine dell'esercizio 2018 (7.397,65 euro) con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel. Il suddetto disavanzo è stato finanziato, nell'ambito del bilancio di previsione 2019-2021, con risorse dell'esercizio 2019;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016 riguardo alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di rendiconto, non sono state formulate osservazioni di merito né segnalati intenti correttivi;

- che l'ente ha inteso provvedere al finanziamento del disavanzo 2016 come risultante al termine dell'esercizio 2018 (importo accertato in 7.397,65 euro). A tale data, secondo gli elementi forniti nella delibera in esame, il disavanzo accertato è stato interamente ricondotto agli effetti delle gestioni e finanziato ai sensi dell'art. 188 del Tuel;

- che, con riferimento alle rettifiche apportate al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e 2018, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2015 e 2016, sia in relazione alle ulteriori e diverse determinazioni delle quote accantonate che l'ente, in occasione della revisione del risultato 2017 e 2018, ha autonomamente disposto sul fondo crediti di dubbia esigibilità in applicazione del metodo semplificato;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e 2018, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ancora da finanziare al termine dell'esercizio 2018, cui l'ente dà copertura ai sensi dell'art. 188 del Tuel;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, al termine dei due esercizi e alla conseguente rettifica del risultato di amministrazione, accertando il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2015 e 2016 nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di Consiglio n. 28/2019, ha applicato al bilancio di previsione 2019-2021, con riferimento alla sola annualità 2019, il disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione e risultante al termine dell'esercizio 2018;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera e al reperimento effettivo delle risorse indicate nel bilancio di previsione, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, anche con riferimento al disavanzo di amministrazione, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2017 e 2018, sarà esaminata anche la corretta determinazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 che residua al termine dell'esercizio 2018, per il quale vengono adottate specifiche modalità di finanziamento nel bilancio di previsione 2019-2021;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2016, come ridefinito al 31 dicembre 2018;

- che, con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato, la Sezione conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato dell'esercizio 2015 e 2016 la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 15 luglio 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 15 luglio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli